

Le ricorrenti sostengono che la Commissione nell'ambito della procedura di consultazione non ha tenuto in nessun conto le osservazioni effettuate dai settori interessati riguardo alle predette pubblicazioni.

Primo motivo: incompetenza o eventualmente eccesso di competenza o violazione delle forme sostanziali da parte della Commissione.

Il regolamento impugnato introduce coi suoi artt. 2, 3, 4 e 5 con riferimento agli accordi verticali un «controllo a posteriori». Tale controllo ha conseguenze solo per il futuro. Ne restano esclusi inoltre gli abusi basati sulla dipendenza economica.

L'eliminazione della nullità di pieno diritto degli accordi vietati a norma dell'art. 81 CE costituisce una violazione del Trattato. La nuova normativa crea le condizioni per le quali l'intero libero mercato può essere impunemente detenuto dai distributori riconosciuti e sono escluse le forniture da parte di distributori non riconosciuti.

Secondo motivo: le consultazioni precedenti l'emanazione del regolamento non si sono svolte secondo lo spirito del Trattato:

La nuova disciplina è presentata dalla Commissione come un mero intervento di modernizzazione della procedura, mentre viene trascurato lo spirito, se non addirittura la lettera del Trattato. La portata del programma di modernizzazione è inoltre considerata solo nella prospettiva dell'alleggerimento dei compiti della Commissione europea.

- condannare la Commissione al pagamento delle spese ed onorari

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la Decisione definitiva che sarebbe contenuta nella lettera del 22.12.1999 D17587, con la quale la Commissione respingeva il reclamo n. IV/37332 Compagnia portuale Pietro Chiesa c/Repubblica italiana, Autorità Portuale del Porto di Genova e la Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie (C.U.L.M.V.), avente per oggetto una violazione dell'art. 86 del Trattato CE, in combinato disposto con l'art. 82 dello stesso, costituita dal preteso abuso, da parte della C.U.L.M.V., di una sua posizione dominante, che sarebbe il risultato del suo monopolio di fatto, detenuto nel porto di Genova, per quanto riguarda lo svolgimento delle operazioni portuali e la fornitura di manodopera portuale.

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere innanzitutto un difetto di istruttoria, nella misura in cui la Convenuta non ha avviato un'azione, ai sensi del Regolamento 17/62 del Consiglio, né contro la C.U.L.M.V., né contro l'Autorità Portuale del Porto di Genova. Si afferma a questo riguardo che le pratiche contestate trovano la loro origine:

- nei comportamenti della C.U.L.M.V. che, svolgendo al contempo attività di terminalista e di impresa fornitrice di manodopera, ostacola i concorrenti nell'accesso a questi mercati. Questa situazione sarebbe ben nota all'Autorità Portuale.
- in atti amministrativi e/o comportamenti omissivi dell'Autorità Portuale che la ricorrente censura sotto il profilo del mancato rispetto delle regole comunitarie della concorrenza.

La ricorrente fa anche valere la violazione del principio del contraddittorio, nonché la contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata.

Ricorso della Compagnia Portuale Pietro Chiesa contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 marzo 2000

(Causa T-59/00)

(2000/C 149/72)

(*Lingua processuale: l'italiano*)

Il 17 marzo 2000, la Compagnia Portuale Pietro Chiesa, con gli avvocati Giuseppe Conte, Giuseppe Michele Giacomini e Barbara Della Barile, del foro di Genova, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la lettera del 22.12.1999 D17587 della Commissione europea, DG Concorrenza

Ricorso della Continental and Overseas Investments NV contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 16 marzo 2000

(Causa T-64/00)

(2000/C 149/73)

(*Lingua processuale: l'olandese*)

Il 16 marzo 2000 la Continental and Overseas Investments NV (già Jubertrade NV) con sede in Anversa, rappresentata dagli avv.ti Y. Van Gerven e J. Bernaerts, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'ufficio dell'avv. Loesch, rue Goethe 11, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.